

TITOLO I

Costituzione - Sede - Durata - Sopo

Art. 1

E' costituita in funzione consortile la Società cooperativa a responsabilità limitata con la denominazione **"CON CHIOGGIA SI' - società cooperativa consortile a responsabilità limitata"**.

Art. 2

La società ha sede nel Comune di Chioggia (Ve), all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111 ter disposizioni di attuazione del codice civile . Gli amministratori hanno facoltà di istruire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali, o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato. Spetta invece ai soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato. Quest'ultime delibere, in quanto modifiche statutarie, rientrano nella competenza dell'assemblea dei soci.

Art. 3

La società ha la durata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.

Art. 4

La società, che non ha finalità speculative, è retta dai principi della mutualità ai sensi dell'art. 2512 e segg. del Codice Civile per il cui raggiungimento può svolgere le seguenti attività:

- la direzione, la gestione e la promozione mediante organizzazione comune, di iniziative economiche connesse o dipendenti dal turismo, anche allo scopo della loro realizzazione;
- curare l'immagine e la valorizzazione turistica della Città di Chioggia, Sottomarina Lido, Isola Verde, della Provincia e della Regione Veneto;
- realizzare corsi di formazione ed iniziative promozionali a carattere culturale e turistico, tendenti:
 - A) a promuovere opportunità di occupazione soprattutto in favore dei giovani;
 - B) valorizzare il patrimonio umano, culturale, artistico, le risorse paesaggistiche-naturali ed economiche.

La società manterrà rapporti con la Regione Veneto, la Provincia di Venezia, l'E.N.I.T., la C.C.I.A.A., il Comune e con tutti gli altri Enti, Associazioni, Organizzazioni di categoria integrate al turismo.

A tali effetti la società ha la funzione di collegamento tra i propri soci e i propri soci e gli enti di cui sopra ed i privati, per il raggiungimento dei seguenti scopi:

- I) svolgere interventi rivolti alla commercializzazione del prodotto turistico con appositi programmi operativi;
- II) partecipare a realizzazione di manifestazioni promozionali, nonché di produzione, acquisto e distribuzione di messaggi e di materiali di tipo pubblicitario;
- III) prestare servizi di consulenza e di assistenza tecnica alle imprese associate per sostenere e favorire la domanda e l'offerta turistica nei mercati interessati;
- IV) determinare la linea di condotta che ciascun consorziato deve tenere per la realizzazione dell'interesse comune ed assicurare l'osservanza.

Per il conseguimento degli scopi sociali potrà:

- costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennali finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale;
- svolgere in genere e sviluppare tutte quelle attività che servono a meglio raggiungere e perfezionare gli scopi sociali attraverso la costruzione, l'acquisto e l'affittanza di immobili ed attrezzature da destinare al conseguimento degli scopi sociali;
- svolgere, nell'interesse dei soci, qualsiasi altra attività connessa od affine a quelle sopraelencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria necessari ed utili alla realizzazione degli scopi sociali;
- promuovere nei confronti degli Associati tutte quelle iniziative atte ad assicurare una migliore realizzazione delle risorse e dei mezzi finanziari ed una migliore gestione della liquidazione esistenti;
- assumere interessenze e partecipazioni (non a scopo di collocamento ed in via non prevalente), sotto qualsiasi forma, in altre Imprese, Società, Cooperative, Consorzi od Enti costituiti o costituendi e partecipare alla loro attività;
- instaurare rapporti e compiere operazioni con Organismi finanziari, nonché concedere e ricevere fideiussioni;
dare adesioni ad Enti ed Organismi i cui scopi siano affini o complementari a quelli del Consorzio;
- raccogliere conferimenti in denaro e prestiti dai soci predisponendo, all'uopo, apposito regolamento, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge;
- contrarre mutui, aperture di linee di credito in c/c e per sconto effetti, anticipazioni passive, operazioni di factoring e leasing e qualsiasi forma di finanziamento con Istituti di Credito e Società Finanziarie, nonché acquistare Titoli di Stato o garantiti dallo Stato nei limiti fissati dalla legge;
- costituire ed essere soci di società per azioni e società a responsabilità limitata nei limiti delle vigenti disposizioni di legge (non a scopo di collocamento ed in via non prevalente);
- richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla CEE, dallo Stato Italiano, dalla Regione e da enti locali, da Enti Pubblici e Privati, nonché altri finanziamenti e contributi;
- aderire a consorzi ed organismi che abbiano scopi similari a quelli della società e che siano integrativi di essa prestando o ricevendo avallo o fideiussioni che si rendessero necessari.

La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie, funzionalmente connesse con la realizzazione dello scopo sociale, ivi compresa, fra l'altro, la stipulazione con qualsiasi persona fisica o giuridica, società, Ente, nazionale od estero, di aperture di credito, anticipazioni bancarie, sconti, fidi bancari, mutui ed in genere ogni operazione di finanziamento ed assicurazione. La società potrà partecipare a società, istituti, associazioni ed organismi anche consortili, in qualsiasi forma costituiti, le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali previsti nel presente Statuto. La società potrà inoltre concedere avalli, fideiussioni, ipoteche ed in genere garanzie a favore e nell'interesse degli associati, nonché esercitare qualsiasi attività ed effettuare qualsiasi operazione ritenuta dall'Organo Amministrativo necessaria ed utile per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Con esclusione esplicita delle operazioni di raccolta del risparmio e di

quelle riportate dall'art. 2 del R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375.

Titolo II

Dei Soci

Art. 5

Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al minimo di legge. La responsabilità di ogni socio per le obbligazioni sociali è limitata all'importo delle quote possedute.

Art. 6

Il capitale sociale è variabile ed è suddiviso in quote di Euro 155,00 (centocinquanta virgola zerozero) cadauna. Ciascun socio può avere tante quote il cui valore nominale non superi i limiti di legge, sia regionale che nazionale.

Art.7

Possono essere soci della Società cooperativa consortile tutte le associazioni di categoria turistiche produttive, di servizi e non, regolarmente costituite, persone fisiche o società titolare di piccole o medie imprese operanti nel settore commerciale, turistico e alberghiero e produttive in genere, nonché tutti gli Enti Pubblici e locali nonché enti privati.

Coloro che intendono far parte della società consortile dovranno presentare apposita domanda.

La domanda di ammissione presuppone la piena conoscenza ed implica l'incondizionata accettazione della norma del presente Statuto.

La domanda deve essere indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione con l'indicazione del proprio nome, cognome, indirizzo e cittadinanza, oppure ragione e denominazione sociale e la sede.

Nella domanda di ammissione il richiedente deve impegnarsi ad accettare tutte le clausole del presente statuto, delle sopravvenienti modificazioni e dei regolamenti.

Le domande di ammissione dei nuovi soci vengono sottoposte al Consiglio di Amministrazione che decide in merito, entro 30 (trenta) giorni.

L'Assemblea, nel corso della ordinaria riunione annuale per l'approvazione del bilancio, prende atto dell'ammissione dei nuovi soci.

Art. 8

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- A) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- B) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente Statuto, legittimino il recesso ed a provvedere in conseguenza nell'interesse della società.

Art. 9

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può dal Consiglio di Amministrazione essere escluso il socio:

- che non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure che ha perduto i requisiti per l'ammissione;
- che in qualunque modo danneggia moralmente o materialmente la società, oppure fomenta dissidi o disordini fra i soci;
- che svolge attività in contrasto con quella della società;
- che non osserva le disposizioni contenute nello Statuto oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
- che, senza giustificati motivi, non adempie puntualmente gli obblighi assunti

a qualunque titolo verso la società.

Nei casi indicati alle lettere d) ed e) il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo lettera raccomandata, a mettersi in regola e la esclusione potrà avere luogo solo trascorso un mese dal detto invito e semprechè il socio si mantenga inadempiente.

Art. 10

Nel caso di decesso di un socio la società continuerà con gli eredi o legatari della di lui quota sociale, purché essi abbiano i requisiti per l'ammissione.

Essi, entro un anno dalla data di decesso, dovranno indicare quello di loro che assumerà la qualità di socio o li rappresenterà di fronte alla società. In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, 2° e 3° comma del codice civile.

Art. 11

Il socio receduto od escluso e gli eredi o legatari del socio defunto, quando non trova applicazione l'articolo precedente, avranno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate oppure alla minor somma risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale.

La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata, a pena di decadenza, nel termine di un anno dalla chiusura del detto esercizio. In mancanza di tale domanda le somme spettanti ai soci uscenti o agli eredi o legatari saranno devolute alla riserva ordinaria.

Art. 12

Ferme restando le disposizioni del precedente articolo 7 dello statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori, di cui all'art. 2526 c.c.

Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall'art.4. della legge 31.1.1992 n.59.

Ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto; non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità.

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa; a tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei sovventori.

E' demandata alla assemblea straordinaria la disciplina dei diritti patrimoniali dei soci finanziatori, dei privilegi, delle condizioni nei trasferimenti e tutto quanto in generale previsto all'art. 2526 del c.c. e della legge 31.1.1992 n. 59.

Art. 13

E' vietato distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

E' vietato remunerare gli strumenti finanziari, eventualmente emessi, offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, in misura superiore a due punti, rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

Le riserve non possono essere ripartite, in qualsiasi forma, tra i soci cooperatori, né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento.

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto

soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.1.1992, n. 59.

Le clausole del presente articolo sono inderogabili e devono essere in fatto osservate; in ogni caso la loro modifica o soppressione sono deliberate dall'assemblea straordinaria con la maggioranza dei due terzi dei soci presenti personalmente o per delega.

TITOLO III **Capitale Sociale e Quote**

Art. 14

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale ciascuna non inferiore né superiore al limite massimo stabilito dalla legge;
- b) dalla riserva ordinaria;
- c) da eventuali riserve straordinarie;
- d) dai fondi costituiti a scopi di mutualità, previdenza e assistenza a favore dei soci e di cooperazione;
- e) da ogni altro fondo od accantonamento costituiti a copertura di particolari rischi od in previsione di oneri futuri.

La riserva ordinaria è costituita:

- a) dalla quota utile di cui all'art. 17;
- b) dalle tasse di ammissione;
- c) dalle somme versate dai soci a titolo di sovrapprezzo della rispettiva quota sociale sottoscritta.

Art. 15

Il nuovo ammesso, oltre all'importo della quota sociale sottoscritta, deve versare una somma a titolo di sovrapprezzo di questa, da determinarsi dal Consiglio di Amministrazione in proporzione dell'ammontare della detta quota, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Art. 16

La quota sociale sottoscritta e il relativo sovrapprezzo possono essere versati a rate, e precisamente:

- a) almeno un quarto all'atto della sottoscrizione;
- b) il rimanente in rate tre entro tre mesi dalla sottoscrizione.

Le quote sociali non possono essere sottoposte a pegno o vincolo senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione; esse non possono essere cedute, nemmeno ad altri soci, con effetto verso la Società.

Art. 17

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, Il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione dell'inventario e del bilancio, da redigersi entrambi secondo le disposizioni di legge.

Gli utili netti risultanti dal bilancio saranno così ripartiti:

- A) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale;
- B) non meno del 3% al fondo di riserva mutualistica per la promozione e lo sviluppo della cooperazione istituito dalla legge 31.01.1992 n. 59;
- C) un dividendo ai soci nella misura massima degli interessi spettanti ai detentori di buoni postali fruttiferi maggiorato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

D) l'eventuale rimanenza potrà essere destinata nel seguente modo:

1. al fondo riserva straordinaria;
2. ai fondi costituiti a scopo di mutualità, previdenza, assistenza e cooperazione;
3. ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato nei limiti consentiti dalla legge.

L'assemblea può sempre deliberare che, in deroga a quanto sopra, la totalità dei residui attivi di bilancio venga devoluta alla riserva legale dedotta la quota di b).

L'assemblea può inoltre deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, la restituzione ai soci, a titolo di ristorno, di somme quale maggior compenso per i conferimenti effettuati nell'anno.

Il Consiglio di Amministrazione individua, sulla base dell'andamento economico della società, l'ammontare delle somme da ripartire, riportandole separatamente a bilancio.

L'imputazione a bilancio a titolo di ristorno non può eccedere l'avanzo di gestione che la cooperativa ha conseguito nell'anno dall'attività svolta con i soci.

L'assemblea può deliberare la distribuzione del ristorno, in tutto o in parte, mediante l'aumento proporzionale della singola quota.

TITOLO IV

Degli Organi Sociali

Art. 18

L'Assemblea Ordinaria:

- a) l'approvazione del Bilancio;
- b) la nomina e revoca degli amministratori,
- c) la nomina dei sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale quando obbligatoria o sia ritenuta opportuna;
- d) la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci;
- e) la trattazione di tutti gli altri argomenti attinenti la gestione sociale, indicati nell'ordine del giorno.

Essa deve essere convocata:

- a) almeno una volta all'anno entro centoventi giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. Il termine è di centoottanta giorni se lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società. Gli amministratori segnalano nella relazione al bilancio le ragioni della dilazione;
- b) quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario;
- c) Dal Collegio sindacale, se esistente, nel caso previsto dall'art. 2406 c.c.;
- d) dagli amministratori o, in loro vece dai sindaci se esistenti, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, qualora questa sia fatta per iscritto e con indicazione delle materie da trattare, da almeno il dieci per cento dei soci aventi diritto al voto al momento della richiesta. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'Assemblea potrà anche deliberare sull'eventuale responsabilità degli amministratori e dei sindaci.

Art. 19

Il Consiglio di Amministrazione potrà convocare l'Assemblea quante volte che lo riterrà utile alla gestione sociale. L'Assemblea dovrà, inoltre, essere convocata senza ritardo quando ne sia fatta domanda da tanti soci che

rappresentino almeno un quinto dei voti di cui dispongono tutti i soci oppure dal Collegio Sindacale.

La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, sarà fatta a mezzo di avviso da affiggersi, insieme all'elenco delle materie da trattare, per almeno otto giorni nella sede sociale, e da comunicarsi con lettera raccomandata a ciascun socio ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare l'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali, almeno otto giorni prima dell'adunanza; Nell'avviso suddetto potrà essere indicata la data dell'eventuale seconda convocazione che potrà essere tenuta anche nel giorno successivo a quello stabilito per la prima.

Art. 20

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è valida qualunque sia l'oggetto da trattare; in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti e rappresentanti.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto sociale, sulla trasformazione del tipo e sulla fusione della società oppure sul trasferimento della sede sociale in altra località del territorio dello Stato, tanto in prima che in seconda convocazione, le deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria devono essere prese con il voto favorevole di almeno $3/5$ (tre quinti) dei voti di tutti i soci aventi diritto al voto e le deliberazioni relative devono essere prese da tanti soci che rappresentino la maggioranza dei $2/3$ (due terzi) dei soci presenti o rappresentati. In questi casi, i dissenzienti o assenti hanno diritto di recedere dalla società; con riferimento all'art. 2473 del codice civile.

Art. 21

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. Le modalità delle votazioni saranno stabilite dall'Assemblea con esplicita esclusione del voto segreto.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno anche avvenire per acclamazione.

Ciascun socio ha un voto qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta, ad eccezione delle persone giuridiche alle quali vengono attribuiti tanti voti quanti sono il numero delle quote, con il massimo di 5 (cinque) voti.

I soci, che per qualsiasi motivo non possano intervenire personalmente all'Assemblea hanno facoltà di farvisi rappresentare soltanto da altri mediante delega scritta: ciascun socio può rappresentare al massimo altri 5 soci il tutto nei limiti previsti dalla legge.

Art. 22

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione ed in sua assenza dalla persona designata dall'Assemblea.

La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea, salvo che questi non deliberi diversamente.

Il segretario può essere anche un non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

Anche il verbale redatto da un Notaio deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

Art. 23

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri eletti fra i soci dell'Assemblea, che ne determina altresì il numero.

Gli amministratori durano in carica 3 (tre) anni, sono rieleggibili nei limiti previsti dalla legge e sono dispensati dal prestare cauzione.

Gli Amministratori non hanno diritto a retribuzione, salvo non lo deliberi l'Assemblea, la quale può anche stabilire che ad essi vengano concesse medaglie di presenza.

I consiglieri eleggono tra loro in Presidente oltre che eventualmente sia un Vice-Presidente che un Consigliere delegato; nominano anche per la redazione dei verbali, un segretario che può essere un estraneo al Consiglio.

Art. 24

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce tutte le volte che egli lo riterrà opportuno quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera raccomandata o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare l'avvenuto ricevimento, in modo che consiglieri e sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno libero prima dalla riunione.

Le modalità delle votazioni sono stabilite dallo stesso Consiglio: a parità di voti, nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

Art. 25

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società. Esso può deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che per legge o per il presente Statuto sono di competenza dell'Assemblea.

Può perciò anche deliberare l'adesione e la partecipazione della Cooperativa a Consorzi di cooperative o ad organismi federativi e consortili, la cui azione possa tornare utile alla cooperativa stessa ed ai suoi soci, nonché concedere, postergare o cancellare ipoteche, e compromettere in arbitri, anche amichevoli compositori controversie riguardanti la società.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri oppure ad un Comitato esecutivo, il cui numero e le cui attribuzioni sono fissati dal Consiglio stesso.

Il Consiglio può nominare il direttore ed i Comitati tecnici anche fra estranei, stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi.

Art. 26

La firma e la rappresentanza sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale, può perciò compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale.

Può conseguentemente, con la sola sua firma, rilasciare anche liberatorie quietanze ad Enti pubblici, rilasciare procure e/o mandati per l'assistenza e rappresentanza legale della società avanti ad altri organi giurisdizionali ed amministrativi.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, tutti i poteri a Lui attribuiti spettano al Vice-Presidente qualora sia nominato e, in mancanza o nell'assenza di questo, ad un consigliere designato dal Consiglio.

Il Presidente o chi lo sostituisce potrà delegare la firma sociale ad altro consigliere con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 27

La nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria nei casi di legge.

Il Collegio sindacale, se nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, eletti dall'assemblea.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea.

Ai sindaci spetta una retribuzione che sarà fissata dall'assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Art. 28

Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Ricorrendone i presupposti di cui all'art. 2409 bis del c.c., l'assemblea potrà affidare il controllo contabile al Collegio Sindacale, ove questo sia nominato.

Art. 29

Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle riunioni del collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti.

Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione ed alle assemblee.

In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il Collegio Sindacale deve convocare l'assemblea e previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, convocare l'assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.

I sindaci, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificatamente nella relazione prevista dall'art. 2429 c.c. i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico e documentare la condizione di prevalenza ai sensi dell'art. 2513 del c.c..

I Sindaci possono in ogni momento procedere anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici; di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

I Sindaci hanno, infine, tutti i compiti ed i doveri stabiliti dalla Legge.

Art. 30

I Sindaci durano in carica tre esercizi e possono sempre essere rieletti.

Art. 31

Al soggetto cui è attribuito il controllo contabile compete:

- verificare, almeno ogni tre mesi, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili;
- verificare la corrispondenza del bilancio di esercizio e il bilancio consolidato, ove previsto, alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e la loro conformità alle norme che li disciplinano;
- esprimere un giudizio sul bilancio, di esercizio e consolidato, con apposita relazione.

Art. 32

La società per disciplinare il funzionamento tecnico ed amministrativo, nonché disciplinare i suoi rapporti con i soci potrà dotarsi di regolamenti interni predisposti dal Consiglio di Amministrazione e sottoposti alla approvazione da parte della Assemblea generale dei Soci.

TITOLO V

Scioglimento e Liquidazione

Art.33 -

In qualunque caso di scioglimento della società, l'assemblea straordinaria con la maggioranza stabilita nell'art. 20 del presente Statuto nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente tra i soci, stabilendone i relativi poteri.

Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale versato, deve essere destinato a fini di pubblica utilità a termini dell'art. 26 del D.L. 14 dicembre 1947, n. 1557 e successive modificazioni.

Art. 34

Per tutto quanto non è regolato nell'atto costitutivo, e nel presente statuto valgono le disposizioni di legge sulle società cooperative, rette con principi della mutualità di cui all'art. 2512 del codice civile ed in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

FIRMATO: RANIERI Leonardo

Alessandro CAPUTO Notaio (sigillo)